



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

C.A.P. 66020

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO USO IMPIANTI

SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 19.02.2015)

INDICE

- Art. 1 – Riferimenti normativi e oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Individuazione Impianti Sportivi
- Art. 4 – Forme di gestione
- Art. 5 – Uso gratuito della Palestra scolastica
- Art. 6 – Gestione diretta del Comune
- Art. 7 – Gestione diretta del Comune – criteri per uso impianti sportivi
- Art. 8 – Affidamento in gestione – criteri
- Art. 9 – Responsabilità del concessionario-gestore dell'impianto sportivo
- Art. 10 – Funzionamento degli Impianti
- Art. 11 – Orari e tariffe
- Art. 12 – Revoca assegnazione impianti
- Art. 13 – Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto
- Art. 14 – Sanzioni
- Art. 15 – Abrogazioni
- Art. 16 – Entrata in vigore e Disposizioni finali

Art. 1 Riferimenti normativi e oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale secondo quanto previsto dalla Legge Regione Abruzzo n. 27 del 19 giugno 2012.

Art. 2 Finalità

1. La gestione degli impianti sportivi nonché di quelli eventualmente acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici, non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento, di trasparenza e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero di cittadini, alla promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico.

2. Il Comune per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 D.Lgs n°267/2000 che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

3. Il Comune promuove l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società o associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva iscritte al Coni e che svolgono attività senza fini di lucro), discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, consorzi, gruppi ed associazioni per la gestione dei complessi sportivi, affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei suddetti principi.

4. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

5. Il Comune rifiuta e condanna atti di violenza e di discriminazione, e non tollererà manifestazioni apologetiche, in qualsiasi forma espresse, in occasione dello svolgimento di attività presso gli impianti.

Art. 3 Individuazione Impianti Sportivi

1. Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare le strutture ed identificare chiaramente le modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi sotto elencati:

- Campo Sportivo " Luisa Priori" – Via dei Pozzi
- Campo da Tennis - Loc. Ferrainile
- Palestra della Scuola Media - via Aldo Moro
- Campo da calcetto – Lungomare Viale Costa Verde (Borgata Marina)
- Campi da beach volley- Lungomare Le Morge

Art. 4. Forme di gestione

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nei modi seguenti:

- a) direttamente dal Comune anche attraverso società, istituzioni comunali, associazioni e/o fondazioni partecipate dallo stesso Comune;
- b) mediante affidamento in gestione.

Art. 5 Uso gratuito della Palestra scolastica

La palestra della Scuola Media è concessa in uso, a titolo gratuito, alle scuole di Torino di Sangro e ad Associazioni o Enti o gruppi di cittadini senza fini di lucro, compatibilmente con le esigenze delle scuole e dietro autorizzazione, per lo svolgimento di attività sportive rivolte a giovani. Coloro che hanno in uso a titolo gratuito la palestra, hanno diritto all'uso degli annessi servizi igienici e spogliatoi ma dovranno farsi carico della pulizia della stessa e dei servizi ogni qual volta la utilizzano, pena la revoca dell'autorizzazione oltre alla rivalsa per risarcimento di eventuali danni.

Art. 6. Gestione diretta del Comune

1. Le strutture comunali sportive di cui al precedente art. 3 possono essere gestite direttamente dal Comune.

2. Le società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che intendono usufruire degli impianti sportivi dovranno presentare domanda entro il **31 agosto di ogni anno per il periodo successivo 1 settembre- 31 agosto**. In sede di prima applicazione del presente regolamento si accetteranno domande entro il 31 marzo 2015 per il periodo successivo fino al 31 agosto 2015. Le richieste di concessione superiori agli spazi temporali disponibili di utilizzo, obbligheranno l'Amministrazione Comunale ad operare le scelte di priorità di cui al successivo comma, entro il 15 settembre di ogni anno;

3. Costituiscono criterio di assegnazione e/o priorità di utilizzazioni i seguenti parametri, in ordine decrescente:

- a) svolgimento di campionati federali di qualsiasi categoria;
- b) società o gruppi sportivi;
- c) attività socio-educative e didattiche rivolte prevalentemente ai giovani e ai disabili
- d) numero di iscritti residenti;
- e) continuità dell'attività sportiva;
- f) comportamento tenuto dalla società sportiva e/o associazione sportiva, la quale non è incorsa, durante l'utilizzo dell'impianto, in sanzioni ed in contestazioni scritte da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 Gestione diretta del Comune – criteri per uso impianti sportivi

1) Utilizzo

- gli utenti sono tenuti a usufruire degli impianti solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore fissati per l'attività specifica alla quale si riferisce l'autorizzazione. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti da parte di persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione. Il Comune, nell'autorizzazione degli impianti sportivi resta esonerato ad ogni effetto, da qualunque responsabilità che gliene possa derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare promosse e organizzate dagli utenti;

- l'uso degli impianti comprende, oltre l'uso degli impianti tecnici, l'uso degli spogliatoi e delle docce per gli atleti e dei locali di servizio. Durante gli allenamenti è consentita la presenza all'interno degli impianti e negli spogliatoi, solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti/ personale degli organismi interessati;

- per le società sportive e/o associazioni sportive, all'interno delle quali sono presenti dei minori, dovrà essere presente durante tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi un accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune;

- in relazione al tipo di pavimentazione degli impianti sportivi è consentito l'accesso al terreno di gioco solo con abbigliamento non lesivo al fondo. Gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti con

tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere che, se si dovessero verificare, dovranno essere prontamente riparati con la supervisione dell'Ufficio Tecnico Comunale o risarciti;

- il Comune provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti che richiede l'impiego di macchinari complessi, mentre la custodia degli immobili, la sistemazione e pulizia del terreno di gioco e delle aree circostanti presenti all'interno dell'area sportiva autorizzata, le pulizie ordinarie e giornaliere degli spogliatoi e delle docce, prevenendo situazioni di condensa, oltre quelle dei locali di servizio sono a cura degli utenti utilizzatori.
- al termine del suo utilizzo dovrà essere restituita la funzionalità di ogni impianto ivi inclusi locali e servizi con adeguata sistemazione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riposti nell'ordine o nello stato in cui erano sistemati all'inizio dell'attività;
- qualsiasi utilizzo degli impianti al di fuori degli orari concordati o senza autorizzazione scritta pregiudicheranno le ulteriori utilizzazioni;
- agli utilizzatori è assolutamente vietato concedere ad altri l'utilizzo degli impianti o di farne un uso diverso da quello segnalato;
- gli utilizzatori dovranno utilizzare con la diligenza del buon padre di famiglia gli arredi, le attrezzature e gli impianti autorizzati.

2) Responsabilità

Le società sportive e/o associazioni sportive e/o altri organismi utilizzatori sono personalmente responsabili verso il Comune di ogni danno cagionato agli impianti e relative attrezzature con qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, per il tempo loro assegnato e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi atleti e altre persone. Sono responsabili tanto se il danno è imputabile ad esse stesse, quanto se prodotto da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose, immobili, impianti, attrezzature ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 C.C.

La responsabilità riguarda anche gli estranei comunque presenti negli impianti, salvo i casi di violenza o dolo.

In tutti i casi di manifestazioni con presenza di pubblico il soggetto organizzatore è impegnato ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, sollevando il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità.

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere. Alla domanda di utilizzazione diretta al Comune, di cui sopra, dovrà essere allegata dai richiedenti, dal legale rappresentante esplicita dichiarazione di assumere qualsiasi responsabilità sia civile che relativa alla conservazione degli impianti.

Eventuali danni dovranno essere prontamente eliminati con il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inerzia o inottemperanza provvederà il Comune, ponendo le spese di ripristino a carico dell'utilizzatore.

Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici dovranno essere provvisti di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e polizza per danni alle strutture in uso.

Il Comune non risponde degli eventuali ammanchi o furti di oggetti e dei valori depositati o abbandonati negli spogliatoi, nelle docce e nell'area sportiva.

3) Tariffe

L'uso può essere gratuito od oneroso.

L'uso delle strutture sportive sono concesse a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e a gli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana. Per quanto riguarda l'utilizzo a titolo a titolo gratuito degli impianti a società, associazioni sportive, federazioni e privati senza fini di lucro che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta Comunale definire le modalità di concessione ad uso gratuito, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione;
- coinvolgimento dei cittadini residenti o domiciliati.

Inoltre, sono utilizzate a titolo gratuito anche quando le attività svolte dai richiedenti sono patrocinate dal Comune purchè favoriscono e promuovono la pratica sportiva, l'avviamento allo sport, le attività socio-sportive, didattiche ed educative-culturali..

L'uso delle strutture sportive sono concesse a titolo oneroso con l'applicazione delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Il mancato versamento nei tempi stabiliti dei rimborsi spese e/o delle tariffe pregiudica la possibilità d'uso delle strutture da parte dell'utilizzatore insolvente, fatta salva l'azione di recupero delle somme dovute e non corrisposte.

4) Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 3 giorni. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati agli organismi con richieste inevase ed in base ai criteri stabiliti all'art. 6 comma 3 del presente regolamento.

5) Sospensione

Le utilizzazioni in uso possono essere sospese temporaneamente dal Comune per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti il Comune provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Comune. Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune.

6) Revoca e risoluzione

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale il Responsabile del servizio competente ha facoltà di revocare e/o risolvere l'autorizzazione nelle modalità dall'art. 13.

7) Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc..

Le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle suddette manifestazioni saranno a carico degli organizzatori, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 8 Affidamento in gestione - criteri

1. L'affidamento in gestione degli Impianti sportivi, in assenza di gestione diretta da parte del Comune è effettuato mediante procedure selettive di evidenza pubblica con avviso pubblico idoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati. Destinatari dell'affidamento sono: Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Società sportive dilettantistiche, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. E' data comunque facoltà ai soggetti di cui sopra di presentarsi in forma associata e/o in partnership con altri soggetti imprenditoriali.

3. Per casi di *particolare rilevanza* per la comunità locale oppure per *servizi privi di rilevanza economica* oppure in caso di *esito infruttuoso delle procedure* di cui sopra, gli impianti possono essere assegnati senza procedure di evidenza pubblica, anche a soggetto affidatario diverso da quelli sopra indicati che hanno sede legale in questo Comune e che si impegnano costantemente alla promozione della pratica sportiva soprattutto in ambito giovanile e disabili ed favoriscono l'aggregazione, la solidarietà sociale e la valorizzazione del tempo libero locale.

4. Negli affidamenti degli impianti verrà valutata:

- la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- la valutazione del progetto da presentare in sede di offerta sotto il profilo economico e tecnico della gestione;
- la convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.

5. Si dovrà tenere conto dei seguenti requisiti ai quali vengono attribuiti punteggi omogenei e proporzionati:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
- c) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- d) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;
- e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- f) livello di attività svolta;
- g) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- h) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- i) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- j) anzianità di iscrizione al registro Coni

6. Alla domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica dovrà essere corredata da:

1) il progetto di gestione dell'impianto per la durata prevista, riportante indicazioni al riguardo di attività da svolgere, investimenti previsti, personale occupato, etc .

2) la dichiarazione di assunzione di responsabilità, verso l'Amministrazione comunale e verso terzi, per danni derivanti dalla gestione della struttura da assegnare;

3) l'impegno formale al rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente regolamento e dalla convenzione.

4) lo statuto e gli ulteriori aggiornamenti dai quali risultano i nominativi dei soci solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.

7. Con riferimento a quanto previsto al precedente comma 3, la Giunta Comunale decide, con propria deliberazione, sui "casi di particolare rilevanza" o "servizi privi di rilevanza economica" o "in caso di esito infruttuoso delle procedure ad evidenza pubblica" e sugli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio, prevedendo anche l'eventuale gratuità nell'uso dell'impianto sportivo nei confronti di organismi che favoriscono la promozione della pratica sportiva soprattutto in ambito giovanile e disabili.

8. L'affidamento in gestione può avere durata minima di 12 mesi e durata massima di sei anni e non può eccedere i vent'anni.

9. Il concessionario assicurerà la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti quando necessario, la sistemazione e pulizia del terreno di gioco, la pulizia giornaliera degli

spogliatoi e delle docce oltre alla manutenzione ordinaria interna ed esterna dell'intera struttura compresi gli impianti tecnici, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. All'atto dell'inizio dell'affidamento verrà effettuata una ricognizione dello stato dei luoghi in contraddittorio con il concessionario.

10. Il concessionario è tenuto a versare un canone annuo oltre l'IVA ed aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT FOI oltre a versare la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali che deve essere mantenuta per tutta la durata della concessione e in caso di escussione parziale o totale deve essere integrata.

11. Al momento dell'affidamento in gestione di un impianto il gestore provvede a intestarsi tutte le utenze (acqua, luce, telefono, riscaldamento, etc.) Da quel momento rimangono a suo carico tutte le spese relative a consumi, pulizie e manutenzioni ordinarie.

12. Compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, il concessionario dovrà prevedere l'accesso gratuito agli impianti sportivi da parte degli istituti scolastici con sede nel Comune, per lo svolgimento dell'attività didattica.

13. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate.

14. Per eventuali impieghi occasionali difforni dalla normale destinazione dell'impianto il concessionario dovrà preventivamente richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

15. Nel caso di richieste di impiego occasionale dell'impianto da parte di terzi, il concessionario consentirà l'uso dell'impianto previa intesa con l'Amministrazione Comunale.

16. Al concessionario spettano gli introiti derivanti dall'utilizzo degli impianti, sulla base delle tariffe stabilite in accordo con il Comune.

17. Tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro sono a carico del concessionario compreso il DUVRI.

Art. 9 Responsabilità del concessionario-gestore dell'impianto sportivo

1. Il gestore garantisce la corretta utilizzazione dell'impianto e il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento I soggetti cui viene consentito l'uso degli impianti sono responsabili della gestione complessiva della struttura per il tempo loro assegnato e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi atleti e altre persone. La responsabilità riguarda segnatamente eventuali danni arrecati a immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

2. La responsabilità riguarda anche gli estranei comunque presenti negli impianti, salvo i casi di violenza o dolo.

3. In tutti i casi di manifestazioni con presenza di pubblico il soggetto organizzatore è impegnato ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

4. L'Amministrazione Comunale non è responsabile penalmente e civilmente, in conseguenza dell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori dati in affidamento.

5. Il gestore è responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi, per danni causati da incendi, scoppi o qualunque altra ragione derivanti da abuso o trascuratezza dei beni avuti in uso. Il gestore è pertanto tenuto ad assicurare congrua copertura assicurativa per tali eventualità, sia per fabbricati e relative pertinenze, sia per la responsabilità civile verso terzi. Copia delle polizze assicurative stipulate dal gestore verrà consegnata all'amministrazione comunale al momento della sottoscrizione della convenzione.

6. L'Amministrazione Comunale, anche nel caso di utilizzo diretto o di utilizzo esterno dell'impianto, non risponde degli eventuali ammanchi o furti di oggetti e dei valori depositati o abbandonati negli spogliatoi, nelle docce e nell'area sportiva.

Art. 10 Funzionamento degli Impianti

1. Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle necessità di servizio.

Art. 11 Orari e tariffe

1. Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte dei fruitori vengono predisposti su proposta del gestore con approvazione dell' Amministrazione Comunale.

2. Le tariffe per la fruizione degli impianti/strutture verranno approvate dalla Giunta Comunale previa proposta da parte del soggetto gestore.

Art. 12 Revoca assegnazione impianti

1. La revoca degli impianti affidati in gestione secondo le procedure di cui all'art. 14 presente regolamento è disposta dall' Amministrazione Comunale per :

- inadempimento obblighi contrattuali della convenzione
- violazione degli accordi sottoscritti con l' autorizzazione
- violazioni del presente regolamento
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.
- responsabilità riconducibili al concessionario, anche semplicemente come atteggiamento passivo, per atti di violenza, discriminazione e manifestazioni apologetiche, in qualunque forma espresse.
- responsabilità riconducibili al concessionario, anche semplicemente come atteggiamento passivo, rispetto all' uso di sostanze stupefacenti.
- responsabilità del concessionario nell' interruzione e/o sospensione delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, luce), tale da poter pregiudicare la funzionalità degli impianti.

Art. 13 Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso dell'impianto, secondo le disposizioni del presente Regolamento, a mezzo di propri funzionari o dell'ufficio di Polizia Locale .

3. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuni, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

2. I predetti funzionari o agenti hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 14 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €.

2. A seguito di gravi e reiterate (3) violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, il Comune diffida l'utilizzatore o il concessionario mediante una contestazione scritta, assegnando il termine di cinque giorni per adempiere, fermo restando l'obbligo dell'utilizzatore o del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo. Decorso

inutilmente il termine prefissato nella diffida, il Comune ha facoltà di revocare l'autorizzazione o la concessione.

3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare, a suo giudizio insindacabile, in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente o il gestore nulla possa eccepire o pretendere.

4. Il Comune provvede alla contestazione e notificazione della sanzione ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.

Art. 15 Abrogazioni

1. Tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 16 Entrata in vigore e Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente Regolamento dovrà essere affisso nelle bacheche di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale e dovrà essere pubblicato in modo permanente sul sito internet del Comune.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali, regolamentari e statutarie vigenti.